

Comunque sia, non ho che da dichiararmi soddisfatto per quanto si è poi fatto, ma tengo ad invitare il Governo ed in ispecial modo il ministro dell'istruzione a fare in guisa che non si commettano più debolezze del genere di quella commessa dal provveditore agli studi di Pisa.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Sighieri si è dichiarato soddisfatto...

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Si è dichiarato soddisfatto, ma ha voluto mantenere i suoi rimarchi a carico del provveditore agli studi.

Ella, onorevole Sighieri, ha le sue informazioni, ma io ho gli atti, e questi sono perfettamente in contrasto con quanto ella afferma. Debbo credere a quanto il provveditore ha scritto e non a quanto le è stato riferito.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Beltrami al ministro di grazia e giustizia « per sapere se è costituzionale il decreto 27 agosto 1913 sul giudice unico e se è soddisfatto del suo funzionamento ».

L'onorevole sottosegretario per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GALLINI, *sottosegretario per la grazia e giustizia e i culti*. L'onorevole Beltrami vuol sapere due cose: prima, se è costituzionale il decreto 27 agosto 1913 sul giudice unico; secondo, se il ministro è soddisfatto del suo funzionamento.

La prima risposta è intuitiva: se il guardasigilli non avesse creduto costituzionale il decreto che ha emesso non lo avrebbe sottoposto alla firma reale. (*Ilarità — Approvazioni*). Ma se l'onorevole collega vuol sapere donde il ministro ha tratto la sua convinzione per la costituzionalità, io riferirò l'articolo 23 della legge, il quale dice testualmente così: « Il governo del Re è autorizzato a dare le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge, per coordinare ad essa le leggi sul procedimento civile e le altre leggi dello Stato ».

Si tratta dunque di un vero e proprio mandato legislativo. Il ministro, trattandosi di un istituto nuovo e portante gravi difficoltà per la sua attuazione, dopo essersi giovato del consiglio di una commissione di illustri giuristi con a capo il senatore Mortara, (*Interruzione dell'onorevole Beltrami*)... e nella quale il libero foro era autorevolmente rappresentato, si è riservata,

in seguito ad un eventuale e breve esperimento pratico, la facoltà di integrare con altre norme il detto regolamento.

In quanto alla seconda parte della interrogazione, se cioè l'Amministrazione sia soddisfatta del funzionamento del giudice unico, posso dire che, dalle informazioni che abbiamo ricevuto dai centri giudiziari di Firenze, Milano, Torino, Venezia ed altri, risulta che tutto è proceduto regolarmente, mentre da nessuna parte sono stati mossi lamenti per la procedura nuova.

Con ciò ho compiuto il debito mio. Prego l'onorevole Beltrami se crede di fare un esame dottrinale delle materie, di riservarsi a farle in sede di interpellanza, tanto più che l'onorevole Meda ha già interpellato il Governo sull'argomento.

PRESIDENTE. L'onorevole Beltrami ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BELTRAMI. Mentre mi dichiaro non soddisfatto, non mi indugero a dimostrare l'incostituzionalità del decreto sul giudice unico, perchè all'ordine del giorno vi è già, sullo stesso argomento, un'interpellanza del collega Meda, la quale avrà ampio svolgimento. Anzi ho insistito nella mia interrogazione, perchè avrebbe giovato come gioverà all'onorevole Meda, sapere in precedenza quale è il pensiero del Governo in materia. Ripeto che non sono soddisfatto, perchè non mi si è dimostrata la costituzionalità del decreto; e della mia convinzione sono anche eminenti magistrati, fra i quali mi basta ricordare l'onorevole Lucchini.

Soprattutto debbo protestare contro il sistema per il quale, anche nella legge del 13 luglio 1911 per il miglioramento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, si è introdotta tutta una serie di disposizioni di carattere fiscale, in rapporto alla legge sul bollo, all'infuori dello scopo specifico della legge.

Questo sistema è causa di gravissimi inconvenienti: anche perchè si è obbligati di andare a ricercare, per esempio, certe disposizioni di carattere fiscale in una legge che tratta di tutt'altra materia. E così dicasi riguardo alla legge 19 dicembre 1912, sul giudice unico. Le Curie, alle quali dobbiamo soprattutto aver riguardo per la competenza specifica, erano ben lontane, allorchè si è trattato dell'ordinamento giudiziario, cioè della carriera dei magistrati, dal pensare che in quella sede si sarebbe collocato un articolo per sovvertire completamente il Codice di procedura civile e la